SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1959

(43ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » **(686)** (*D'iniziativa del deputato Semeraro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 682, 689, 690, 692
BERTOLI 689
FORTUNATI 689, 690, 692
JANNACCONE 692
OLIVA, *relatore* 682, 689
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 689, 690
TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 689

« Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi, istituito con la legge 4 novembre 1951, n. 1295 » **(742)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 695, 696
BARGAMASCO, *relatore* 696
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 696

« Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo » **(756) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 693, 695
CONTI, *relatore* 693, 694
FORTUNATI 694
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 694
RODA 694, 695
TRABUCCHI 693, 694

La seduta è aperta alle 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i ministri delle finanze Taviani, del turismo e dello spettacolo Tupini e il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Semeraro: « Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (686) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Come i colleghi ricorderanno, la discussione del presente disegno di legge era stata sospesa in seguito alla richiesta di rimessione all'Assemblea fatta, a norma del Regolamento, dai senatori Fortunati, Pesenti, Ruggeri, Gallotti e Bertoli.

Iniziato l'esame in sede referente, avendo i predetti senatori ritirato la richiesta, la Commissione all'unanimità si è trovata d'accordo sulla opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato il ritorno, in sede deliberante, del disegno di legge; la Presidenza ha aderito alla richiesta della Commissione.

O L I V A , *relatore*. Onorevoli colleghi, nell'affrontare l'esame del disegno di legge che, dopo l'approvazione della 6ª Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 luglio 1959, giunge ora alla deliberazione del Senato, sono da rilevarsi anzitutto le sostanziali modifiche subìte dal testo originariamente proposto dall'onorevole deputato Semeraro, che fu appunto quello preso come base di discussione dalla Camera fra i tre (Semeraro, Bottonelli ed altri, Romualdi ed altri) presentati in argomento.

L'articolo 1, che si limitava a prevedere una generale riduzione del 35 per cento per tutte le aliquote previste alla tabella C della legge 26 novembre 1955, n. 1109 (fino al minimo del 10 per cento di aliquota), è stato sostituito dalla Camera, su proposta del Governo, con una nuova tabella C, che prevede un minimo di aliquota del 5 per cento sui biglietti fino a lire 40 di prezzo netto ed un massimo del 45 per cento sui biglietti da lire 400 in su di prezzo netto: risultando, in tal modo, maggiormente sensibile la riduzione a favore dei prezzi bassi (57 per cento circa sull'aliquota minima attuale, 17 per cento circa sull'aliquota massima).

L'ultimo comma di detto articolo 1 (sempre nel testo Semeraro) prevedeva inoltre l'elevazione dal 67 al 72 per cento della quota devoluta ai Comuni sul provento dei diritti erariali. Tale comma è scomparso dal testo approvato dalla Camera: così come ne è scomparso tutto l'articolo 2, che riduceva all'1 per cento la misura dell'I.G.E. dovuta sui biglietti di ingresso ai cinematografi e sul corrispettivo dei noleggi di films.

Infine, l'articolo 3 del testo Semeraro è stato modificato dalla Camera per precisare che tessere e biglietti di ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere non potranno più godere di esenzione dai diritti erariali « qualora vengano emessi biglietti a pagamento ».

Nel suo complesso, il testo approvato dalla Camera è apparso, alla nostra 5ª Commissione referente, meritevole di accoglimento anche da parte del Senato, sia pure con qualche ulteriore modifica, di cui si parlerà appresso.

Invero, i motivi che furono prospettati dagli onorevoli deputati dei varii settori politici per giustificare la proposta di una sostanziale riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, sono tuttora pienamente validi.

Rispetto ai dati della relazione Semeraro (Atto Camera n. 456) risulta infatti che gli incassi lordi sono ulteriormente diminuiti dai 112,8 miliardi del 1957 ai 110,8 miliardi del 1958; i biglietti venduti scendono per il 1958 a 730 milioni (28 milioni in meno del 1957); infine la presenza media per giornata di spettacolo scende dai 373,5 spettatori del 1957 al 359 del 1958; e ciò nonostante il fatto che — nel 1958 — i giorni di spettacolo siano rimasti allo stesso livello del 1957 (2.029.532 contro 2.028.827) e le sale cinematografiche aperte siano state appena 50 in più del 1957 (10.547 contro 10.497).

Sarà qui opportuno ricordare che la massima espansione dell'esercizio cinematografico si ebbe nel 1955, con 819 milioni di biglietti, 116,7 miliardi di incassi lordi e 407 spettatori di media per giornata di spettacolo (su 2.009.362 giornate). In 4 anni il cinematografo ha quindi perduto quasi 90 milioni di spettatori annui (quasi l'11 per cento), 6 miliardi di incassi lordi (il 5,1 per cento), 49 spettatori per giornata di spettacolo in ogni locale (il 12 per cento). E si noti che nel 1955 le sale cinematografiche aperte

erano in numero superiore all'attuale (10 milioni 978.524).

La perdita percentuale appare minore rispetto agli incassi lordi perchè l'esercizio cinematografico si è difeso, evidentemente, con l'aumento dei prezzi (infatti dalla media di lire 142,4 nel 1955 si è saliti a lire 151,7 nel 1958). Ma da tale aumento di prezzi — è ovvio — la diminuzione degli spettatori non ha potuto che essere incoraggiata; e non è certo per questa via che si riuscirà a riequilibrare l'economia del settore, che anzi avrebbe bisogno di potere — se mai — diminuire i prezzi, onde invogliare al ritorno una clientela insidiata specialmente dallo spettacolo televisivo — praticamente gratuito — dei pubblici locali, ove si raccolgono il 60-70 per cento dei telespettatori.

É per rendere possibile (o quanto meno per non ostacolare) un simile processo di riconquista degli spettatori che la proposta riduzione dei diritti erariali merita accoglimento. E basterà osservare la seguente tabella per constatare che l'esercente cinematografico, ora costretto a vendere il biglietto a lire 400 per ricavare lire 257 nette da diritti erariali e I.G.E., potrà — con l'applicazione della nuova tariffa — avere pressapoco lo stesso ricavo netto (lire 246) vendendo invece il biglietto a lire 350; ed analogamente il ricavo netto di un attuale biglietto da lire 500 (lire 315) potrà essere ricavato (lire 311) con il futuro biglietto da lire 450; quello dell'attuale biglietto da lire 600 (lire 371) con il futuro biglietto da lire 550 (lire 374), e così via.

Naturalmente non c'è da illudersi che ad una diminuzione di prezzi possa giungersi rapidamente. Il noto fenomeno della vischiosità, e l'estremo bisogno in cui molta parte degli esercizi si trova di sanare i *deficit* degli anni scorsi, indurranno gli esercenti — in un primo periodo — a mantenere i prezzi invariati, nell'intento di trasferire a ricavo netto la quota di prezzo corrispondente alla riduzione dei diritti erariali e della I.G.E. In tale ipotesi, però, si avrà — all'interno del prezzo lordo — un aumento della base impositiva, e — con ciò stesso — un parziale ricupero di tributo a favore dell'Erario.

Prendendo, ad esempio, l'ultima voce della tabella sopra pubblicata, si constaterà che attualmente l'esercente realizza — su un biglietto venduto a lire 700 — un ricavo netto di lire 429, mentre lo Stato per diritti erariali e I.G.E. percepisce lire 270,30.

Con l'applicazione della nuova tariffa, lo esercente potrebbe realizzare un ricavo netto pressochè uguale (lire 439) vendendo il biglietto a lire 650; ed in tal caso lo Stato percepirebbe lire 210,75. Ma se l'esercente vorrà mantenere il prezzo lordo a lire 700 allo scopo di aumentare il suo incasso netto (lire 473), anche lo Stato si avvantaggerà di qualcosa perchè percepirà lire 227, cioè lire 16,25 in più, recuperando così (senza alcun maggior sacrificio per lo spettatore pagante) circa un quarto della perdita che teoricamente dovrebbe subire per effetto della nuova legge.

Con ciò non si vuol certo nascondere la realtà; e la realtà è che la nuova tariffa potrà comportare per l'Erario, come effetto immediato, la perdita di almeno un quarto degli attuali introiti, cioè di circa sei miliardi annui, solo in modesta parte compensabili — come vedremo — con il maggior gettito derivante dall'applicazione dei diritti erariali sui biglietti e sulle tessere di ingresso gratuito agli spettacoli di qualsiasi genere.

Trattasi peraltro, secondo il vostro relatore, di un sacrificio necessario, utile e indilazionabile. Anche lo Stato, infatti, è certamente interessato a che l'esercizio cinematografico ritrovi la sua forza d'espansione e possa recuperare la sua clientela. Basti pensare che, per effetto della contrazione della vendita dei biglietti-cinema, gli introiti dello Stato per diritti erariali relativi — dai 27,8 miliardi (lordi) realizzati nel 1956, primo anno di applicazione del regime attualmente vigente — sono scesi a 26,9 miliardi nel 1957 ed a 25,5 miliardi nel 1958.

É per arrestare la gravità di questo slittamento che allo Stato può, in definitiva, convenire di affrontare una perdita immediata, nella speranza di recuperare successivamente il terreno perduto, attraverso una riespansione degli incassi lordi. Ed è stata certamente questa ragionata speranza che ha convinto gli organi di Governo a dichiararsi — davanti alla Commissione deliberante della Camera — consenzienti alla suggerita riduzione, sia pure in misura inferiore a quella inizialmente proposta.

Ripartizione attuale del prezzo					Riduzione in lire	Ripartizione del prezzo dopo la riduzione					D. E. Riduz. effett. in %	D. E. + I.G.E. Rid. eff. in %
Lordo	D. E.	I. G. E.	Arr.	Netto		Lordo	D. E.	I. G. E.	Arr.	Netto		
50	6,30	1,30	0,40	42	3,64	50	2,66	1,40	0,94	45	57,8	46,6
100	15,79	2,50	0,71	81	3,17	100	12,62	2,55	— 0,17	85	20,1	17,1
125	24,72	2,95	0,33	97	4,95	125	19,77	3,10	0,13	102	20,1	17,4
150	34,20	3,40	0,40	112	6,27	150	27,93	3,60	— 0,53	119	18,4	16,2
175	44,50	3,85	— 0,35	127	8,16	175	36,34	4,05	— 0,39	135	18,4	16,5
200	54,64	4,25	0,11	141	9,97	200	44,67	4,55	0,78	150	18,3	16,5
225	65,05	4,70	0,25	155	11,20	225	53,85	5 —	0,15	166	17,3	15,7
250	75,58	5,10	0,32	169	12,48	250	63,10	5,50	— 0,60	182	16,5	15 –
275	85,97	5,55	0,48	183	14,34	275	71,63	5,95	0,42	197	16,7	15,3
300	96,08	5,95	0,97	197	15,95	300	80,13	6,40	0,47	213	16,7	15,2
325	106,21	6,40	0,39	212	18,14	325	88,07	6,90	0,03	230	17 –	15,7
350	115,52	6,85	0,63	227	19,78	350	95,74	7,40	0,86	246	17 –	15,8
375	125,07	7,30	0,63	242	20,95	375	104,12	7,90	— 0,02	263	16,8	15,4
400	134.85	7,75	0,40	257	22,64	400	112,21	8,40	0,39	279	16,8	15,4
450	154,44	8,65	0,91	286	25,41	450	129,03	9,35	0,62	311	16,5	15,2
500	174,89	9,50	0,61	315	28,26	500	146,63	10,30	0,07	343	16,2	14,9
550	196,25	10,35	— 0,60	344	31,80	550	164,45	11,25	0,30	374	16,3	15 –
600	216,92	11,20	0,88	371	34,67	600	182,25	12,20	0,55	405	16 –	14,8
650	239,20	12 —	— 0,20	399	41,65	650	197,55	13,20	0,25	439	17,5	16,2
700	257,40	12,90	0,70	429	44,55	700	212,85	14,20	— 0,05	473	17,4	16,1

Sull'opportunità ed equità di tale riduzione il vostro relatore ritiene inoltre di dover concordare anche per il motivo che, indubbiamente, l'imposizione fiscale in questo genere di consumo aveva assunto negli ultimi anni un carattere di eccessiva gravosità. Ben otto provvedimenti di inasprimento si sono infatti succeduti dal 1945 al 1955, portando progressivamente le aliquote di prelievo dal precedente 10-20 per cento (regio decreto 10 maggio 1925, n. 624) all'attuale 15-60 per cento. L'adozione di più moderate aliquote (dal 5 al 45 per cento) sembra anche economicamente più corretta, posto che lo Stato non debba più considerare il consumo cinematografico con l'animo punitivo di chi voglia colpire un lusso per se stesso condannevole, ma con la comprensione dovuta al settore commerciale che da un lato provvede allo svago socialmente più diffuso (anche se non sempre e non del tutto approvabile), dall'altro costituisce lo sbocco vitale per una industria — come la cinematografia — bisognosa a sua volta di un buon mercato interno per sostenersi e risanarsi.

Va da sè che tale favorevole parere è però condizionato alla contemporanea approvazione della norma contenuta nell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, norma in base alla quale saranno chiamati al pagamento dei diritti erariali tutti coloro (non compresi gli addetti alla ispezione e vigilanza delle sale) i quali, muniti di tessere o biglietti di ingresso gratuito, se ne valgano per accedere a pubblici spettacoli (di qualunque genere) per i quali i clienti normali siano tenuti al pagamento di un biglietto.

La materia è attualmente regolata dagli articoli 30 e 62 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3276, i quali rispettivamente recitano:

« Art. 30. — Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari sono esenti da diritto erariale, ma quando gli spettacoli o trattenimenti formino corso o serie e siano dati in locali di determinata capacità di posti, il numero delle tessere esenti dal diritto non può eccedere il cinque per cento del numero dei posti disponibili nel locale.

L'elenco dei titolari delle tessere gratuite viene comunicato all'ufficio del registro alla fine di ciascun trimestre quando si tratti di spettacoli o trattenimenti che formino corso o serie e prima dell'inizio dello spettacolo o trattenimento in ogni altro caso.

Per tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore deve essere pagato il diritto erariale in ragione del prezzo del posto da occupare, mediante rilascio di corrispondente biglietto bollato.

Le tessere gratuite consegnate ai funzionari dell'amministrazione ai termini del successivo articolo 62 non vengono computate nel numero di quelle gratuite distribuite ai termini del comma primo del presente articolo ».

« Art. 62. — La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimento per l'applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentanti della Società degli autori, ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e procuratori del registro e bollo;

personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa;

ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della Regia guardia di finanza e dell'Arma dei Reali carabinieri;

funzionari ed agenti della pubblica sicurezza.

Gli impresari od organizzatori hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento, compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al Procuratore del Registro, l'altra all'Ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

Inoltre, nei capoluoghi di provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari ovvero organizzatori mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (Ministero ed Intendenza di finanza nella Capitale; Intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia) una poltrona o posto distinto di 1ª categoria.

Il personale ispettivo per la polizia tributaria investigativa, munito di speciale tessera di riconoscimento, e gli ufficiali della regia guardia di finanza, ai fini di tale vigi-

lanza, avranno gli stessi diritti e lo stesso trattamento stabiliti pei funzionari di pubblica sicurezza e per gli ufficiali dei Reali carabinieri in servizio d'ordine e di sicurezza pubblica.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza avranno libero accesso nei teatri e luoghi di trattenimento su presentazione di apposito ordine scritto di servizio rilasciato loro di volta in volta dal competente comando per un determinato teatro o locale di trattenimento ».

Il testo approvato dalla Camera non fa espresso riferimento a tali norme concrete, e sembra per questo al vostro relatore che vada opportunamente corretto ed articolato, per renderlo più chiaramente inquadrabile nel sistema legislativo vigente. L'emendamento che si propone consiste nell'aggiunta, dopo l'articolo 1 del disegno di legge, dei due nuovi articoli seguenti:

Art. 2. — L'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 è sostituito dal seguente:

« Per le tessere nominative gratuite permanenti rilasciate dagli impresari e per ogni invito, autorizzazione o concessione che consenta, comunque, l'ingresso gratuito, sono dovuti, per ciascun spettacolo, i diritti erariali in relazione ai prezzi che risultano stabiliti per i corrispondenti posti od ingressi non gratuiti.

Nei casi previsti dal comma precedente, alla riscossione dei diritti erariali si provvede, di volta in volta, mediante rilascio di apposito biglietto ».

Art. 3. — All'articolo 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 è aggiunto il seguente comma:

« Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dai diritti erariali ».

Ciò premesso, quale provento si può sperare di trarre dalla nuova imposizione? Gli esercenti cinematografici sono concordi nel lamentare che attualmente vi sia almeno un dieci per cento di frequentatori di cinema non paganti. Accettando per un momento tale dato, ed applicandolo ai 111 miliardi circa degli incassi lordi cinematografici nel 1958, si dovrebbe sperare in un recupero di diritti erariali su circa 11 miliardi di incassi lordi. In base all'incidenza media delle nuove tariffe (circa il 16 per cento) il nuovo gettito dovrebbe quindi calcolarsi in almeno 1,7 miliardi. Deve però tenersi calcolo delle inevitabili evasioni e della minor frequenza che sarà provocata dal fatto stesso di dover pagare i pur modesti diritti erariali; così come, al contrario, dovranno conteggiarsi all'attivo i diritti erariali ritraibili *ex novo* dagli altri spettacoli per i quali si pratica l'omaggio di tessere e biglietti gratuiti: teatro, manifestazioni sportive, sale da ballo. Complessivamente, almeno un miliardo e mezzo di introiti dovrebbe essere ragionevolmente sperabile.

Riassumendo quindi:

perdita prevedibile per riduzione tariffe . .	L.	6.000.000.000
provento dell'applicazione agli ingressi gratuiti	»	1.500.000.000
Perdita netta . . .	L.	4.500.000.000

Sembra però anche ragionevole avere una speranza di — sia pur limitato — maggiore introito sia per l'illustrato fenomeno dell'aumento della base impositiva all'interno dei prezzi lordi, sia per i non trascurabili segni di ripresa, denunciati — già nella estate testè decorsa — dall'esercizio cinematografico, probabilmente per il continuo estendersi degli spettacoli all'aperto, che sempre più validamente contrastano (appunto nell'estate) il divertimento televisivo nel chiuso delle stanze e degli esercizi pubblici. Diranno i dati dei mesi in corso se la ripresa sia effettiva già a prescindere dall'applicazione della nuova tariffa; comunque è innegabile che l'agosto e il settembre 1958 hanno segnato un aumento del gettito del 10/11 per cento rispetto a quello dei corrispondenti mesi del 1957. Anche tenendo conto della minore tariffa che andrà applicata, è da ritenersi che — nel 1960 — una naturale ripresa del cinematografo farà riguadagnare altri 1.500 milioni almeno.

La perdita netta di cui sopra dovrebbe quindi ridursi — di fatto — a circa tre miliardi; ed il gettito totale dei diritti era-

riali sui biglietti cinematografici dovrebbe quindi riequilibrarsi — sempre per il 1960 — in lire 22,2 miliardi circa.

È necessario qui affrontare il problema della perdita che i Comuni dovranno sopportare in conseguenza dell'applicazione della nuova tariffa. È noto infatti che ai Comuni è devoluta, sul provento dei diritti erariali sugli spettacoli, trattenimenti, eccetera, la quota del 67 per cento. Se tale quota di devoluzione dovesse rimanere identica, è chiaro che la maggior parte della perdita prevista per l'erario dall'applicazione della nuova tariffa si riverserebbe necessariamente per la maggior parte sui Comuni.

Il vostro relatore ritiene pertanto inderogabile la necessità che ai Comuni sia offerta dallo Stato una contropartita di compenso attraverso una congrua elevazione della quota riservata ai Comuni sul provento in parola.

Il calcolo dell'aumento necessario in percentuale a rifondere i Comuni della perdita di cui sopra, non si presenta certamente agevole. È inevitabile infatti operare su dati del tutto presuntivi e, più o meno ottimisticamente, sperati.

Comunque, un esame doverosamente prudente ma non eccessivamente pessimistico delle prospettive del prossimo esercizio, può essere riassunto nei seguenti termini: per il 1958 il gettito lordo dei diritti erariali per gli spettacoli cinematografici è stato di 25,5 miliardi. La quota di devoluzione ai Comuni può quindi calcolarsi in 17,2 miliardi, nella proporzione del 67 per cento come si è detto.

Per il 1959, dovendosi applicare ancora le tariffe attuali, e volendosi tener conto della ripresa naturale come sopra constatata durante i mesi estivi negli incassi lordi, può presumersi che il gettito lordo del tributo aumenti a 26 miliardi. Corrispondentemente la partecipazione dei Comuni dovrebbe ascendere, sempre sulla base del 67 per cento, a 17,4 miliardi.

Per il 1960, invece, dovendosi applicare la nuova tariffa, pur impostando un ulteriore incremento naturale di incassi lordi ed aggiungendo i diritti da percepirsi sulle tessere e sui biglietti di ingresso gratuito, il gettito dei diritti erariali cinematografici dovrebbe ridursi a 21,5 miliardi: dimodochè la corrispondente quota da devolversi ai Comuni, se calcolata con l'attuale percentuale del 67 per cento, scenderebbe a sua volta a 14,4 miliardi, con una perdita quindi di tre miliardi rispetto alla quota che sarà presumibilmente devoluta ai Comuni nell'esercizio 1959.

Per compensare interamente detta perdita, occorrerebbe elevare la quota di devoluzione ai Comuni dal 67 ad almeno l'80 per cento. Teoricamente la cosa sarebbe possibile perchè, se è vero che il residuo provento che rimane allo Stato (il 33 per cento) è per il 15,50 per cento già impegnato per altre sovvenzioni (enti lirici, premi cinematografici, Ministero dell'interno, eccetera), rimarrebbe pur sempre un sufficiente margine per coprire i tredici punti di aumento necessario a risarcire i Comuni della presumibile perdita.

Il relatore, peraltro, non si nasconde che un completo risarcimento, nella misura di cui sopra, graverebbe eccessivamente sul bilancio dello Stato, già sottoposto ad un continuo processo di espansione della parte passiva, in seguito al quale lo Stato ha pressante bisogno di difendere il più tenacemente possibile le voci di parte attiva. D'altra parte, se è vero che non sarebbe razionale riversare prevalentemente sui Comuni — in ragione della loro prevalente partecipazione al tributo — tutte le conseguenze di uno sgravio che in realtà risponde ad obiettivi di politica economica ben più ampi di quelli rientranti nella sfera degli interessi dei singoli Comuni, va però anche realisticamente aggiunto che — proprio per la prevalenza della percentuale spettante ai Comuni — anche i Comuni sono interessati a favorire quel processo di risanamento e di ripresa dello esercizio cinematografico, da cui possa sperarsi in un non lontano avvenire la ripresa di una costante espansione del gettito.

Si tratta, quindi, a parere del vostro relatore, di trovare un contemperamento tra le esigenze di difesa del bilancio dello Stato e l'interesse che anche i Comuni hanno di favorire, pur con un iniziale sacrificio, le speranze di una futura ripresa. Tale punto d'incontro potrebbe trovarsi tra il 75 e l'80 per cento, comunque non al di sotto del 75 per cento perchè, già limitando l'aumento della percentuale a tale misura, può calco-

larsi che la perdita dei Comuni permarrebbe pur sempre di circa 1.500 milioni annui, almeno per i primi esercizi successivi all'applicazione della nuova tariffa.

In tal senso il relatore rivolge all'autorevole rappresentante del Governo il più pressante appello, non senza ricordare che, costituendo il settore della finanza locale parte integrale e indivisibile del panorama della finanza pubblica, dev'essere ribadito e riconosciuto anche in quest'occasione il principio di massima che nessun nuovo onere e nessun sacrificio possa e debba imporsi ai già difficili bilanci degli enti locali senza che ai medesimi siano attribuite fonti di entrata interamente compensative. Proprio per questo rilievo il vostro relatore preannuncia che, nel caso in cui l'adesione del Governo all'elevazione della percentuale di devoluzione ai Comuni dovesse essere espressa per una quota inferiore all'80 per cento, chiederà alla Commissione di considerare ed approvare un ordine del giorno con il quale, pur dandosi atto della comprensione che il Governo vorrà dimostrare per le esigenze degli enti locali ed in questo caso particolarmente dei Comuni, si constaterà però l'entità e la gravità della perdita che i Comuni dovranno subire, e s'inviterà il Governo a tener conto di tale perdita in sede di formulazione dei provvedimenti destinati a risanare finalmente la finanza locale, provvedimenti che sono da tempo allo studio e di cui il vostro relatore auspica ancora una volta il perfezionamento e la presentazione più sollecita al Parlamento.

Quanto alla formula dell'emendamento da proporsi per l'elevazione della quota a favore dei Comuni, sembra al relatore che lo emendamento dovrebbe suonare come segue:

« Art. 4. — È elevata al 75-80 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

È bene, infine, trattenersi brevemente sull'evidente opportunità che la riduzione delle tariffe, così come prevista all'articolo 1, abbia applicazione da una data possibilmente comoda e funzionale, come potrebbe essere quella del 1° gennaio 1960. In tal senso potrebbe essere introdotto un ultimo articolo 5; se non che, poichè il provvedimento in discussione dovrà tornare alla Camera per l'esame degli emendamenti che verranno introdotti da questa Commissione, e poichè quindi non è certo che il provvedimento di legge definitivo possa essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in tempo per essere applicato con il 1° gennaio 1960, sembra al vostro relatore più opportuno introdurre con l'articolo 5 la norma dell'entrata in vigore dell'emananda legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, nella speranza che il residuo *iter* legislativo possa consentire la pubblicazione della nuova legge in data 31 dicembre 1959, così che l'effettiva entrata in vigore delle nuove tariffe coincida appunto con il 1° gennaio 1960.

Ovviamente, se la pubblicazione dovrà ritardare, l'applicazione non potrà avvenire che in data successiva, non essendo pensabile — in una materia come la presente — fissare una decorrenza retroattivamente applicabile.

Concludendo, il vostro relatore — oltre a raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame, modificato come sopra — vi propone altresì di approvare un ordine del giorno che (nell'ipotesi di adesione del Governo all'elevazione della quota dei Comuni al 75 per cento, come pare ormai acquisito), suonerebbe press'a poco così, salvo rettifiche: « La 5ª Commissione permanente del Senato, mentre dà atto al Governo della comprensione dimostrata per la precaria situazione economico-finanziaria degli enti locali consentendo alla elevazione dal 67 al 75 per cento della quota attribuita ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giuochi, trattenimenti e scommesse, richiama l'attenzione del Governo sul fatto che — ciò nonostante — grave rimarrà per i Comuni la perdita derivante dalla diminuzione della tariffa dei diritti erariali dovuti sui biglietti cinematografici, perdita valutabile in circa 1.500 milioni, non compensati dall'aumento della quota di cui sopra. Conseguentemente invita il Governo a tener presente anche tale perdita nel quadro delle misure proposte e da proporsi per il risanamento della finanza locale ».

TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Il Governo accetta l'ordine del giorno e aderisce ad elevare al 75 per cento, non di più, la quota di partecipazione dei Comuni.

FORTUNATI. A questo ordine del giorno, chiederei che si sostituisse la parola « circa » con la parola « almeno ».

OLIVA, *relatore.* Sono stati fatti dei calcoli e riteniamo che l'espressione « circa » non possa essere sostituita da « almeno ».

BERTOLI. Dichiaro che l'ordine del giorno del relatore Oliva non può essere da noi approvato e pertanto ci asterremo dal voto, perchè il riconoscimento fatto al Governo nella maniera espressa dall'ordine del giorno va al di là dell'atteggiamento che noi intendiamo mantenere.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ritengo opportuno reiterare in sintesi le osservazioni già fatte in sede referente. Per quanto riguarda il congegno della riduzione dei diritti erariali, mi rimetto a quanto con ampiezza e correttezza ha detto il relatore, anche in considerazione del fatto che sull'argomento non vi sono state divergenze fra gli onorevoli commissari.

Giustamente la formulazione dell'articolo 2 votato alla Camera fu dalla Commissione ritenuta inefficiente a raggiungere lo scopo. Al riguardo il Governo ha studiato una nuova formulazione che ha discusso col relatore, il quale l'ha fatta propria.

Pertanto il Governo dichiara che gli emendamenti all'articolo 2 rispondono alla finalità della legge e li accetta.

Quanto all'emendamento aggiuntivo che eleva al 75 per cento la quota sui diritti erariali spettanti ai Comuni, il Ministero delle finanze, dopo le dichiarazioni del Ministro dello spettacolo, pur manifestando la sua perplessità per i riflessi sul bilancio dello Stato, si rimette alla Commissione.

Questa dichiarazione faccio anche, a nome del collega De Giovine, per il Ministero del tesoro.

OLIVA, *relatore.* Ieri noi eravamo arrivati a un punto morto della discussione. Se abbiamo potuto raggiungere un accordo, dobbiamo darne il merito al ministro Tupini, anche per la sua comprensione personale; ma questo non lo possiamo affermare in un ordine del giorno. Dobbiamo far rilevare che il Governo ha dimostrato comprensione, pur facendo presente che questa comprensione parziale non è stata sufficiente, e perciò appunto lo invitiamo a fare di più in un quadro generale.

FORTUNATI. Anche a nome del mio gruppo presento il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato invita il Governo a dare le opportune disposizioni perchè il disposto del quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sia applicato con assoluto rigore, nel senso che l'ingresso gratuito ai pubblici spettacoli deve essere sempre e in ogni caso giustificato dalla esecuzione specifica di compiti di vigilanza e d'ordine pubblico ».

Volevo poi chiedere al Governo se ritiene o non ritiene opportuno fissare la decorrenza dell'entrata in vigore del disegno di legge. Ed io sarei del parere — altrimenti tutti i calcoli diventano estremamente difficili — di fissarla dal 1° gennaio 1960.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non si può includere nel provvedimento una frase di questo genere. Se il disegno di legge non fosse approvato dalla Camera entro il 1° gennaio 1960?

PRESIDENTE. Propongo la formula: « ... entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

FORTUNATI. Ma bisogna che voi facciate in modo che entri in vigore il 1° gennaio 1960.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo prende impegno di dare il maggior impulso possibile all'approvazione.

OLIVA, *relatore.* Se noi poniamo un termine che poi viene superato dall'*iter* davanti alla Camera, facciamo un'opera inutile. Stabiliamo quindi che « La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Resta inteso che, se la Camera approverà tempestivamente il prov-

vedimento, questo sarà pubblicato il 31 dicembre 1959.

FORTUNATI. Bisogna però impegnarsi a non pubblicarlo prima di tale data.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Questa è una questione amministrativa a cui provvediamo noi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla lettura e alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

La tabella *C* allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, concernente i diritti erariali sui pubblici spettacoli, è sostituita dalla seguente:

1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

Formula per prezzi netti da lire 40 a lire 70:

$$Y = 0{,}1833\ X - 2{,}33\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote (*b*)
40	5,00
50	6,83
60	8,67
70	10,50

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0{,}39295\ X - 0{,}000615091\ X^2 - 0{,}0000004375\ X^3 - 13{,}84\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote
70	10,50
80	13,44
90	16,23
100	18,86
110	21,36
120	23,69
130	25,88
140	27,91
150	29,78
160	31,49
170	33,03
180	34,41
190	35,62
200	36,65
210	37,50

(*a*) Nella formula Y indica l'aliquota ed il X il prezzo.

(*b*) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

Formula per prezzi netti da lire 210 a lire 400:

$$Y = 0{,}03947\ X + 29{,}21\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote (*b*)
210	37,50
220	37,89
230	38,29
240	38,68
250	39,08
260	39,47
270	39,87
280	40,26
290	40,66
300	41,05
310	41,45
320	41,84
330	42,24
340	42,63
350	43,02
360	43,42
370	43,81
380	44,21
390	44,60
400	45,00

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO.

Formula per prezzi netti da lire 10 a lire 70:

$$Y = 0{,}1833\ X - 2{,}33\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote (*c*)
40	5,00
50	6,83
60	8,67
70	10,50

(*a*) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(*b*) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 45 per cento.

(*c*) Per i prezzi inferiori a lire 40 si applica l'aliquota minima del 5 per cento.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0{,}23628\ X - 0{,}000295595\ X^2 - 0{,}0000002232125\ X^3 - 4{,}5157\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote
70	10,50
80	12,38
90	14,19
100	15,93
110	17,60
120	19,20
130	20,71
140	22,16
150	23,52
160	24,81
170	26,01
180	27,14
190	28,18
200	29,13
210	30,00

Formula per prezzi netti da lire 210 a lire 450:

$$Y = 0{,}03125\ X + 23{,}44\ (a)$$

Prezzi netti	Aliquote (*d*)
210	30,00
220	30,31
230	30,63
240	30,94
250	31,25
260	31,56
270	31,88
280	32,19
290	32,50
300	32,82
310	33,13
320	33,44
330	33,75
340	34,06
350	34,38
360	34,69
370	35,00
380	35,31
390	35,63
400	35,94
410	36,25
420	36,56
430	36,88
440	37,19
450	37,50

(*d*) Per i prezzi superiori a lire 450 si applica l'aliquota massima del 37,50 per cento.

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(*È approvato*).

Il relatore Oliva propone di inserire, dopo l'articolo 1 testè approvato, due nuovi articoli (i quali verrebbero ad essere, rispettivamente, articolo 2 e articolo 3) di cui do nuovamente lettura:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 è sostituito dal seguente:

« Per le tessere nominative gratuite permanenti rilasciate dagli impresari e per ogni invito, autorizzazione o concessione che consenta, comunque, l'ingresso gratuito, sono dovuti, per ciascun spettacolo, i diritti erariali in relazione ai prezzi che risultano stabiliti per i corrispondenti posti od ingressi non gratuiti.

Nei casi previsti dal comma precedente, alla riscossione dei diritti erariali si provvede, di volta in volta, mediante rilascio di apposito biglietto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 1-*ter*.

All'articolo 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 è aggiunto il seguente comma:

« Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dai diritti erariali ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Qualora vengano emessi biglietti a pagamento, non è consentita l'esenzione dal diritto erariale su tessere e biglietti concessi per l'ingresso gratuito a pubblici spettacoli di qualunque genere.

È fatta eccezione per i casi previsti dalla legge e per le persone nella legge medesima indicate.

Il relatore Oliva propone altresì la soppressione dell'articolo 2 del testo governativo del disegno di legge e l'aggiunta di altri due nuovi articoli. Pongo pertanto, in primo luogo, ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 2 del testo governativo.

(*È approvata*).

Do ora lettura dei due nuovi articoli (che, dopo l'approvazione degli articoli proposti dal relatore e la soppressione dell'articolo 2 del testo governativo, vengono ad assumere, rispettivamente, i numeri 4 e 5), proposti dal relatore:

Art. 4.

È elevata al 75 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

JANNACCONE. Desidero che risulti dal resoconto il mio voto contrario.

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Oliva il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 686 per la revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, mentre dà atto al Governo della comprensione dimostrata per il risanamento economico finanziario degli enti locali consentendo alla elevazione dal 67 al 75 per cento della quota attribuita ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giuochi, trattenimenti e scommesse, richiama l'attenzione del Governo sul fatto che — ciò nonostante — grave rimarrà per i Comuni la perdita derivante dalla diminuzione della tariffa dei diritti erariali dovuti sui biglietti cinematografici, perdita valutabile per il prossimo esercizio in circa lire 1.500 milioni, non compensati dall'aumento della quota di cui sopra;

invita il Governo a tenere presente tale perdita nel quadro delle misure proposte e da proporsi per il risanamento delle finanze locali, riaffermando l'esigenza che nessun nuovo onere debba essere imposto agli Enti locali senza che agli stessi vengano corrispondentemente attribuiti mezzi d'entrata interamente compensativi ».

FORTUNATI. A nome del mio Gruppo dichiaro che noi approviamo tutto l'ordine del giorno tranne il seguente inciso: « mentre dà atto al Governo della comprensione dimostrata per il risanamento economico finanziario degli enti locali consentendo alla elevazione dal 67 al 75 per cento della quota attribuita ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giuochi, trattenimenti e scommesse ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Ricordo inoltre alla Commissione che è stato presentato dal senatore Fortunati il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato invita il Governo a dare le opportune disposizioni perchè il disposto del quarto comma dell'articolo 62 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3276, sia applicato con assoluto rigore, nel senso che l'ingresso gratuito ai pubblici spettacoli deve esser sempre e in ogni caso giustificato dalla esecuzione specifica di compiti di vigilanza e d'ordine pubblico ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo » (756)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, *relatore*. Io sarò realmente brevissimo perchè, anzichè fare una premessa di carattere generale ai due articoli del progetto di legge — per quanto vi sia qualche espressione che potrebbe trovarmi anche leggermente dissenziente dalla relazione al disegno di legge — enuncerò i tre elementi con i quali i due articoli del disegno di legge creano una situazione nuova.

L'articolo 1 propone l'abolizione dell'imposta fissa di bollo prevista nell'articolo 28 della tariffa allegato A annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, che stabiliva un'aliquota di lire cinque per le bollette di misura e pesa pubblica.

Di conseguenza tale articolo, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge in esame, rimarrebbe soppresso.

Abbiamo poi la modifica all'articolo 27, lettere *a*) e *b*) (tariffa allegato *A*) della suddetta legge, relativa all'importo dell'imposta fissa di bollo prevista in lire cinque, per gli estratti e copie di conti, per le lettere e ricevute di accreditamento o di addebitamento. Nella modifica (prima parte dell'articolo 2) l'imposta fissa di lire cinque verrebbe portata a lire dieci.

Non commento l'articolo 27 nella ipotesi in cui deve essere applicata la percentuale di lire 10 o di lire 5, i cui elementi necessari sono evidentemente noti ai componenti della Commissione.

Abbiamo, infine, nell'ultima parte dell'articolo 2, una elevazione del limite massimo da lire 10 a lire 40 in queste due ipotesi previste dall'articolo 19, n. 1, nella lettera *b*) n. 2 e dall'articolo 21 lettera *a*), relativi agli atti per i quali l'imposta sull'entrata si corrisponde in base a canoni annuali ragguagliati al volume degli affari, ovvero una volta tanto, nonchè le quietanze relative a pagamenti per i quali l'imposta sull'entrata sia stata assolta su altro documento.

RODA. Non ho alcuna obiezione da fare per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge che tratta dell'abolizione di una imposta fissa di bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica.

La portata dell'articolo 2 invece non risulta bene dalla breve e forse perciò poco chiara relazione del senatore Conti in quanto noi dobbiamo decidere il ritocco di tasse di bollo che hanno degli addentellati con la legge del bollo. Allora l'articolo 2, secondo il mio punto di vista, involge anche una questione di principio. In sostanza, su ogni quietanza relativa a un atto che è già stato sottoposto all'imposta generale sull'entrata, si deve assolvere l'I.G.E. Si tratta di un duplicato di imposta, in altri termini. Per fare un esempio pratico, se io emetto una fattura che ha assolto l'I.G.E. nella misura dell'8 per cento e ho pagato il bollettino postale di I.G.E. per tre milioni di lire, vale a dire ho dato allo Stato tre milioni, se dovessi rilasciare una quietanza indipendentemente da questa fattura, che è un atto di trattazione commerciale che ha già assolto una tassa cospicua, dovrei ancora applicare la tassa di bollo di 10 lire. Queste 10 lire dovrebbero diventare adesso 40 lire; allora, non avendo capito il perchè, io ritengo un doppione la corresponsione delle 10 lire come tassa di quietanza per le ricevute che hanno precedentemente assolto l'I.G.E. Ancor meno capisco per quale motivo si voglia aumentare detta tassa, anche perchè non so quale vantaggio tale aumento darà all'erario; esso invece creerà prima di tutto una grande confusione in mezzo agli operatori economici. Questi, naturalmente, non venendo a conoscenza tempestivamente di questa legge, si faranno cogliere con le mani nel sacco dagli ispettori incaricati e pagheranno penalità per notevoli infrazioni che dal punto di vista del diritto non esistono nemmeno lontanamente.

Per concludere, bisognerebbe esaminare con molta cautela le innovazioni in questo settore perchè esse non fanno che aggravare la situazione delle imprese creando confusioni laddove attualmente non esistono.

TRABUCCHI. Mi pare che il limite massimo dell'imposta di bollo previsto, possa essere elevato da lire 40 a lire 50, perchè queste 40 lire, oggi, non hanno più una ragione effettiva di esistere. La logica è di arrotondare la cifra per la praticità dei conti.

Si tratta di quietanze che sono a limite massimo, perchè quando si sale al di sopra di dieci milioni, se non sbaglio, la quietanza di somme veramente cospicue è a tariffa fissa; si va oltre.

FORTUNATI. Anche la proposta del senatore Trabucchi, secondo me, non è esatta perchè con 50 lire si eleva la quietanza già ad una cifra corrispondente a 25.000 lire, dopo le quali la tassa sarebbe sempre di lire 50: e ciò è assurdo.

TRABUCCHI. Certamente sarebbe meglio ancora se volessimo arrivare a cento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Fissare la cifra di lire 40, se fate i calcoli è la soluzione migliore.

TRABUCCHI. Forse ha ragione il senatore Fortunati: portiamo la tassa a cento lire associandola poi in misura fissa. Questa è proprio un'imposta che si paga senza accorgersene perchè è assai piccola. Non capisco perchè sulle quietanze per piccole somme si debba applicare soltanto il due per mille.

RODA. È assurdo invece che si debba pagare la tassa di quietanza per il semplice fatto di rilasciare una ricevuta distinta dalla fattura principale.

TRABUCCHI. Io sarei dell'opinione di salire, col due per mille per lo meno a 50 lire; andrei anche fino a 100 lire, ma non oltre tale cifra.

Vorrei rispondere al senatore Roda, il quale si domanda la ragione per cui si riscuote questa particolare tassa, che si tratta di un principio fondamentale della nostra legislazione in materia di bollo secondo cui quando il documento sul quale si rilascia la quietanza è separato dal documento sul quale è già stata percepita l'I.G.E., occorre pagare una tassa di bollo perchè questa copre il documento e non l'operazione contabile.

CONTI, *relatore.* È un diritto cartolare.

TRABUCCHI. Per l'operazione contabile si è già emesso un documento che per suo conto è soggetto a bollo. Allora, naturalmente, non si paga il bollo due volte, ma se per comodità delle parti, per ragioni di vario genere i documenti sono due, naturalmente, uno è coperto dalla tassa maggiore che è quella dell'I.G.E., l'altro resta scoperto ed è destinato a pagare la tassa di bollo.

FORTUNATI. Se si entra nell'ordine di idee del senatore Trabucchi, in base alle osservazioni che io ho fatto, allora a mio avviso bisognerebbe non soltanto elevare al massimo, ma bisognerebbe ridurre la quota, perchè oggi noi abbiamo il due per mille fino a un massimo di lire 10; adesso avremmo il due per mille fino a un massimo di lire 40, a partire da lire 20.000. Su lire 20.000 già si pagherebbero lire 40, mentre oggi se ne pagano dieci. Se noi mettessimo invece l'uno per mille, allora si potrebbe elevare la quota al massimo, perchè avremmo un certo tipo di quietanza che verrebbe a pagare meno di oggi, e un certo tipo di quietanza che verrebbe a pagare più di oggi.

TRABUCCHI. Si debbono pagare sempre lire 5 perchè non si può pagare una lira; non si ha neanche in tasca. Quindi il minimo è già di lire 5. Praticamente lasciamo il due per mille e andiamo fino a 100.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Contrariamente a quanto è stato affermato dal senatore Roda, sono d'avviso che il relatore è stato chiarissimo nella sua esposizione. L'articolo 1 non presenta alcuna difficoltà di interpretazione. Si tratta della abolizione di tutti i diritti che per lo più sono usati nel piccolo settore agricolo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, tutto è stato detto durante la discussione. Mi fermo sulle ultime osservazioni.

Questo disegno di legge importa un certo grado di tassazione; il principio è ispirato al concetto di mantenere questo grado, nei limiti più bassi possibili onde raggiungere il necessario coefficiente per la copertura derivante dall'abolizione o dalla riduzione della imposta sul vino.

Quindi pregherei la Commissione di lasciare le cifre come sono. Viceversa, mi opporrei in modo reciso al mutamento della tariffa base perchè i criteri con cui sono stati fatti

i calcoli per stabilire il gettito sono basati sul numero dei documenti di piccola entità in confronto a quelli di maggiore entità; e si è giunti, attraverso questi calcoli, a concretare qualche cosa come un miliardo e mezzo. Quindi un ritocco alla tariffa base difficilmente mi troverebbe consenziente perchè non potrei stabilire le conseguenze e l'incidenza che il mutamento potrebbe avere circa il gettito che deriverebbe dalla approvazione di questa legge.

C'è anche una ragione politica per cui noi vogliamo aggravare il sistema tributario nei limiti minimi necessari, indispensabili, sufficienti per raggiungere la copertura, niente di più; anche per lasciare delle riserve per il futuro. Ecco perchè noi insistiamo sull'approvazione integrale del disegno di legge. È un criterio di carattere generale che io invoco.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abolita l'imposta fissa di bollo, prevista, per le bollette di misura e pesa pubblica, dall'articolo 28 della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, numero 492, è stabilita in lire 10.

Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilità previste rispettivamente dal l'articolo 8 n. 1 e dell'articolo 33 n. 4 dell'anzidetta tariffa.

I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19 lettera *b*) e n. 2 e dall'articolo 21 lettera *a*) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 40.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Trabucchi un emendamento tendente a sostituire, all'ultima riga del terzo comma, alle parole « sono stabiliti in lire 40 » le altre « sono stabiliti in lire 50 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Trabucchi.

(*È approvato*).

R O D A . Io non approvo l'articolo 2 e desidero che resti a verbale la mia disapprovazione, anche perchè non sappiamo quale maggiore gettito ne deriverà all'erario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi, istituito con la legge 4 novembre 1951, n. 1295 » (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi, istituito con la legge 4 novembre 1951, n. 1295 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di Levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge:

a nord:

dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;

ad est:

da una linea che parte dall'incrocio delle strade " vicinale Ponte Piccolo " e " vicinale Sant'Apollinare ", corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

a sud:

da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86°, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà della Ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;

da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;

da una linea est-ovest normale alla precedente lunghezza di metri 80;

da una linea sud-nord della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia e al confine est della proprietà della Ditta Feltrinelli;

ad ovest:

dallo stabilimento della Ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina, dallo stabilimento della Società Montecatini ».

B E R G A M A S C O , *relatore*. Onorevoli colleghi, non occorrono certo molte parole per illustrare questo disegno di legge. Esso tende, in sostanza, a sostituire l'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1295, in base alla quale si era provveduto alla istituzione di un punto franco a Brindisi.

Necessità tecnico-costruttive e funzionali, relative alle operazioni di pesatura dei carri ferroviari all'interno dell'anzidetto punto franco, necessità fatte presenti dal Consorzio del porto di Brindisi, hanno consigliato il Ministero competente a presentare il disegno di legge in esame, con il quale si provvede a stabilire lievi modifiche ai confini del punto franco stesso.

Detto questo, non mi rimane che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, che ha già ricevuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, aderendo a quanto esposto dall'onorevole relatore, raccomanda anche esso alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

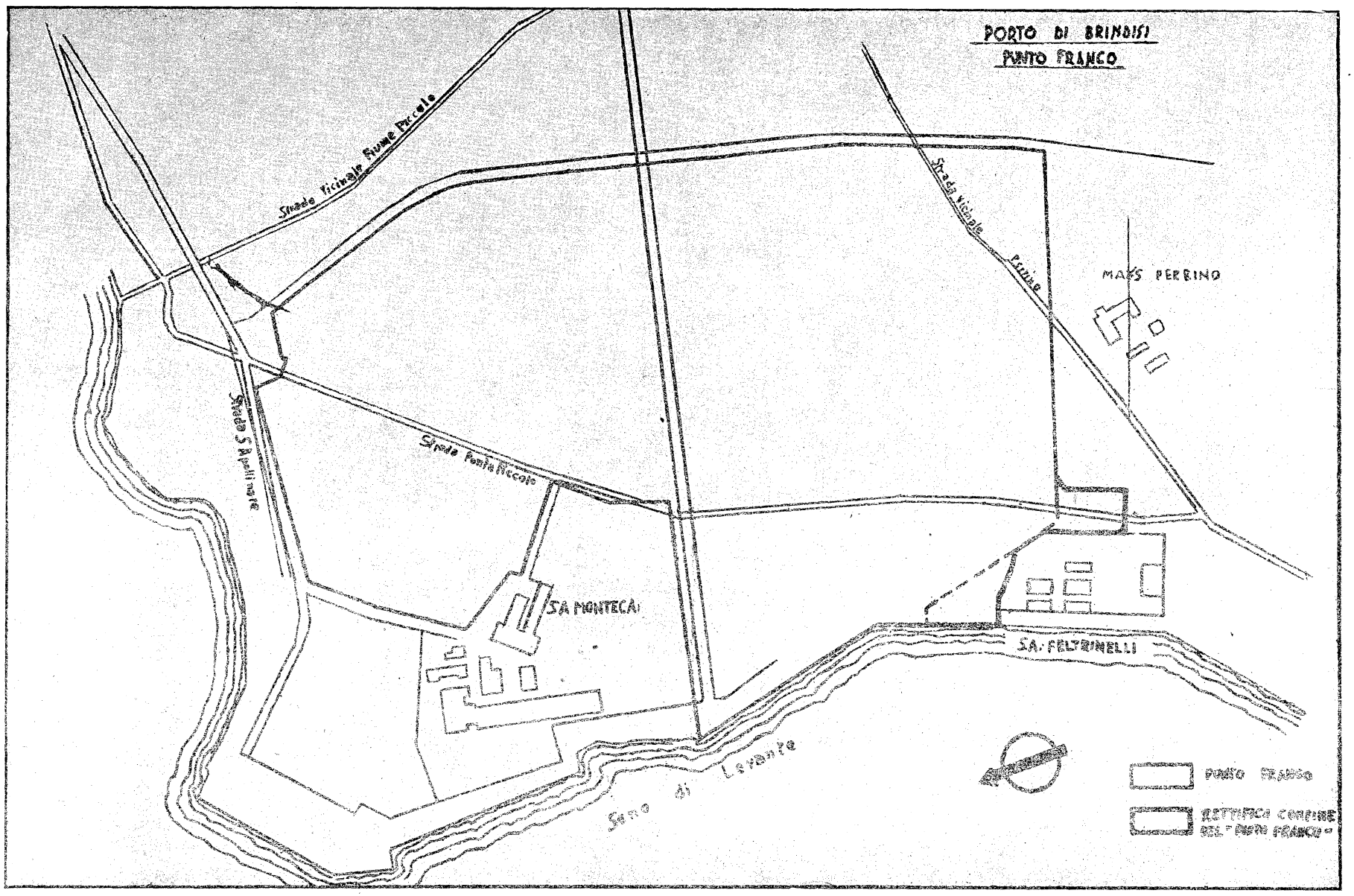
PORTO DI BRINDISI
PUNTO FRANCO
Strada Vicinale Fiume Piccolo
Strada Vicinale Pozzo
MASS PERRINO
Strada S. Apollinare
Strada Punta Piccola
SA MONTECAI
SA. FELTRINELLI
Seno di Levante
PUNTO FRANCO
RETTIFICA CONFINE DEL PUNTO FRANCO